
Legge sull'asilo (LAsi)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

La legge del 26 giugno 1998² sull'asilo è modificata come segue:

Art. 31a cpv. 1 lett. f

¹ Di norma l'UFM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:

- f. può essere allontanato nel suo Stato d'origine o di provenienza secondo l'articolo 31b.

Art. 31b Riconoscimento delle decisioni in materia di asilo e di allontanamento degli Stati Dublino

¹ Conformemente alle prescrizioni della direttiva 2001/40/CE³, il richiedente oggetto di una decisione negativa in materia di asilo e di una decisione di allontanamento passata in giudicato, erogate da uno Stato vincolato da un accordo d'associazione alla normativa di Dublino (Stato Dublino), può essere allontanato nel suo Stato d'origine o di provenienza, direttamente o d'intesa con lo Stato Dublino in questione, se:

- a. per lungo tempo lo Stato Dublino competente non esegue gli allontanamenti verso lo Stato d'origine o di provenienza del richiedente; e
- b. verosimilmente l'allontanamento dalla Svizzera potrà essere eseguito celermente.

RS

¹ FF **2013...**

² RS **142.31**

³ Direttiva 2001/40/CE del Consiglio del 28 mag. 2001 relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34.

² L'UFM sollecita presso le competenti autorità dello Stato Dublino interessato le informazioni necessarie per l'esecuzione dell'allontanamento e procede agli accordi del caso.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.